



IL QUESTORE DI VERONA

Cat. 14E/2019/P.A.S.I. n. 4792

- ESAMINATA** l'istanza nr. 04598560235-20022019-1023 inviata tramite S.U.A.P. in data 20/02/2019 e qui pervenuta in data 26/02/2019, con la quale, la sig.ra **CAPITANI Cristina**, nata a Cesena il 14/11/1975, cod. Fiscale CPTCST75S54C5730, Amministratore Unico della ditta "CAREISGOLD S.P.A.", p. iva 04598560235, chiede il rilascio dell'autorizzazione per il **commercio al minuto di oggetti preziosi nuovi e usati nei locali siti a Villafranca di Verona via Monte Baldo 14/D, nonché attraverso la rete internet con l'utilizzo del sito web www.careisgold.it;**
- VISTA** la documentazione relativa ai locali adibiti all'attività e alle misure passive di sicurezza adottati;
- VISTO** l'esito favorevole delle verifiche effettuate sui presupposti e sui requisiti di legge;
- ACCERTATO** il pagamento della tassa di concessione governativa;
- CONSIDERATA** la primaria necessità di imporre ogni utile prescrizione a tutela e salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico con particolare riferimento alle peculiarità dell'attività in parola ed al possibile compimento di reati di cui la stessa può risultare oggetto;
- LETTI** gli artt. 8, 9, 11, 127, 128 e 131 del R. D. 18/06/1931 e 773, 243-244-245-246 e 247 del R.D. 06/05/1940 n. 635, nonché il Provvedimento Generale 08.04.2010 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, in materia di videosorveglianza;

RILASCIA

alla sig.ra **CAPITANI Cristina**, la licenza ex art. 127 T.U.L.P.S. per il **commercio al minuto di oggetti preziosi nuovi ed usati nei locali siti a Villafranca di Verona via Monte Baldo 14/D, nonché attraverso la rete internet con l'utilizzo del sito web www.careisgold.it.**

Ai sensi dell'art. 9 del TULPS dovranno essere rispettate le sottoelencate prescrizioni:

- 1) attenersi scrupolosamente alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia;
- 2) almeno una delle persone indicate nella presente licenza dovrà essere sempre presente, all'interno del negozio, durante l'orario di apertura al pubblico;
- 3) mantenere efficienti i seguenti dispositivi di sicurezza: impianto di allarme con sensori alle vetrine esterne, impianto di videosorveglianza, cassaforte a basamento;
- 4) i dati raccolti dal sistema di videosorveglianza dovranno essere temporaneamente conservati per 7 gg, dalla data della rilevazione, in ragione di eventuali specifiche esigenze investigative di polizia giudiziaria, come previsto dall'art. 3.4 del Provvedimento in materia di videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali datato 08/04/2010;

- 5) l'attività di commercio di preziosi esercitata tramite la rete internet con l'utilizzo del sito web, dovrà essere secondaria rispetto all'attività principale e potrà essere svolta nei confronti del consumatore finale nel rispetto delle disposizioni comunitarie e statali in materia di commercio elettronico, con particolare riferimento al D. Lgs 70/2003 ed alla disciplina in materia di tutela dei consumatori e di qualità dei servizi di cui al D.Lgs 59/2010 e al D.Lgs 206/2005;
- 6) compiere le eventuali operazioni di ritiro o vendita di oggetti preziosi usati solamente con persone maggiorenni munite di documento di identità personale – previa iscrizione nell'apposito registro degli operatori compro oro istituito presso l'O.A.M. -, annotando le generalità complete del venditore e dell'acquirente sulle schede prescritte dall'articolo 5 del D. Lgs 92/2017 o sull'apposito registro, avendo cura di indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e estremi completi del documento di identità (numero, data e autorità di rilascio), data dell'operazione, il riferimento all'oggetto ritirato con le modalità descritte al successivo punto 6), il prezzo pattuito, nonché le altre indicazioni previste dall'art.5 del citato decreto legislativo;
- 7) gli oggetti preziosi usati, che verranno ritirati, dovranno essere fotografati nelle modalità indicate dal D. Lgs. 92/2017; il riferimento al nome del file-immagine dovrà comparire nella corrispondente registrazione dell'operazione, nella parte dedicata alla descrizione; le immagini degli oggetti preziosi ritirati, in formato JPEG di qualità medio-alta, dovranno essere archiviate in modo informatico;
- 8) il registro delle operazioni, l'archivio informatico delle immagini nonché le schede prescritte dall'articolo 5, del D. Lgs 92/2017 con le relative ricevute, dovranno essere conservate presso la sede dell'attività per dieci anni e prontamente esibiti ad ogni richiesta di Ufficiali ed Agenti di P.S.;
- 9) non alterare o alienare preziosi usati di cui sopra se non sono trascorsi 10 (dieci) giorni dall'acquisto (art. 128 TULPS); per tale periodo gli oggetti preziosi usati dovranno essere custoditi all'interno dei locali dove viene svolta l'attività;
- 10) l'eventuale commercio di oro da investimento in forma di lingotti, placchette o monete come indicato dall'art. 1 legge 17/01/2000 n.7, è possibile solamente a seguito di apposita autorizzazione della Banca d'Italia con attribuzione del codice di operatore in via professionale del commercio di oro;
- 11) si fa divieto assoluto di effettuare la vendita dei preziosi in forma ambulante o presso il domicilio dei consumatori;
- 12) si fa divieto di commercializzare oggetti preziosi usati senza la verifica fisica del contraente; è tuttavia consentita tale modalità nelle forme indicate dall'art. 19 comma 1 lettera a) punti 2 e 5 (possesto identità digitale di livello massimo di sicurezza ex articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e s.m.i. o comunque a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014 e presenza di dati identificativi acquisiti attraverso forme e modalità individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza);
- 13) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. 25/05/2017, n. 92 recante "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170", in particolare relativamente alla tracciabilità delle operazioni di compro oro e all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;
- 14) comunicare tempestivamente qualunque variazione riguardante la ragione sociale, le cariche sociali, la sede dell'attività o gli eventuali rappresentanti nell'esercizio procedendo, nei casi previsti, a formulare una nuova istanza;
- 15) si fa divieto di detenere oggetti preziosi di qualsiasi specie all'interno dei locali ove ha sede l'attività commerciale, ma come specificato in richiesta, gli stessi dovranno essere custoditi presso un caveau o presso le raffinerie;
- 16) la presente autorizzazione, è valida solo per la sede suindicata, ha carattere permanente ma può essere sospesa o revocata per motivi di sicurezza e di ordine pubblico; deve essere esposta in modo visibile al pubblico nei locali dell'esercizio e deve essere restituita, a cessata attività, all'ufficio che l'ha emessa.

Verona, 03 aprile 2019

g.v.



IL QUESTORE
(Petracca)